

L'offerta anomala

Avv. Natalia Princi
Studio Gracili Associato

l'offerta anomala

- l'offerta anomala è quella che suscita il **sospetto** della sua **scarsa serietà** in ragione degli **eccessivi ribassi** e di una conseguente **possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale**, per il fatto di **non assicurare un adeguato profitto** all'operatore economico

disciplinati:

- **i metodi per individuare le offerte sospette** di essere anomale (cd **soglie di anomalia**) differenziati a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto (OEV o prezzo più basso)
- **i procedimenti e provvedimenti da assumere in presenza di una offerta sospetta**: “doppio canale”:
 - i) **in via ordinaria** ha introdotto la “**procedura per la verifica della congruità**” delle offerte sospette da operarsi **in contraddittorio con l'O.E.**
 - ii) **In via derogatoria** ha previsto la **procedura di “esclusione automatica”** introdotta **per esigenze di celerità** nelle sole gare sottosoglia da aggiudicarsi al prezzo più basso in presenza di un numero minimo di offerte ammesse. Le offerte anomale sono offerte individuate attraverso un meccanismo matematico fondato sulla media dei ribassi offerti

L'anomalia nel nuovo codice

- E' disciplinata dagli artt. 54 e 110 nonché dall'allegato II.2 che INSIEME sostituiscono l'art. 97 del d.lg. 50/2016 come modificato dallo «sblocca cantieri» - ma vi sono **altre nome sparse** di interesse (soggetti competenti, accesso ai giustificativi, termini per la procedura, gli elementi che possono/debbono essere oggetto di valutazione ecc.)
- Il **nuovo codice non contiene rilevanti novità** salvo quelle concernenti le **modalità di individuazione delle offerte anomale** sia ai fini della esclusione automatica sia ai fini della verifica di congruità
- E' stata confermata la previgente impostazione (il «**doppio canale**» a due velocità) giacchè mantenuta la “**procedura valutazione della congruità**” definita come “**procedura ordinaria**” e mantenuto pure, per esigenze di celerità e su richiesta della legge delega (cfr comma 2 lett. t) della legge 21 giugno 2022 n. 78), il metodo dell'**esclusione automatica** - definito “**metodo derogatorio**” -

l'esclusione automatica delle offerte anomale

art. 54 e all.II.2.

la procedura derogatoria dell'esclusione automatica: l' art. 54 co 1

- Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di **appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea** che **non presentano un interesse transfrontaliero certo**, le stazioni appaltanti, in **deroga** a quanto previsto dall'articolo **110**, **prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**. Il primo periodo **non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b)**.

Il campo di applicazione dell'esclusione aut.

L'esclusione automatica è possibile in presenza di tutte queste condizioni:

- **contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee da aggiudicarsi al prezzo più basso** come in precedenza
- **in presenza di 5 offerte ammesse** (numero dimezzato rispetto al precedente codice ed identico a quello del «decreto semplificazioni»)
- **no affidamenti diretti ex art. 50 co1 lett a) e b)** (per evitare che la procedura venga indirizzata verso un operatore economico)
- **no appalti di forniture** (laddove la valutazione di congruità è meno complessa)
- **no in gare di interesse transfrontaliero certo** (limite che non era indicato nella versione originaria del codice 50 del 2016, era stato inserito dallo sblocca cantieri ed era stato eliminato dal decreto semplificazioni e reintrodotto in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia (sentenza CJEU n. C- 147/06, SECAP vs Santorso) per evitare procedure di infrazione perchè la normativa comunitaria non conosce l'esclusione automatica)
- è necessaria una **espressa previsione dei bandi di gara** (a differenza che «decreto semplificazioni») l'omissione preclude alle stazioni appaltanti di avvalersene (TAR Napoli n. 3001 del 2024; TAR Lazio 6479 del 2025) scelta di trasparenza coerente con la giurisprudenza comunitaria e domestica (cfr Corte di Giustizia 2 giugno 2016 C7/2015 Pizzo Pippo) che aveva affermato che *“il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano all'esclusione di un operatore economico a seguito del mancato rispetto di un obbligo che non risulta dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti ...Le modalità della procedura devono essere indicate in maniera chiara precisa e univoca nel bando . Si veda anche la Sentenza AP 19/16: secondo cui i “principi di parità trattamento e trasparenza richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali siano definite in anticipo e rese pubbliche”*)

Art. 54 co. 2 – i metodi di individuazione delle soglie: rinvio all'allegato II.2.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, **le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo** per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero **lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio** tra i metodi compatibili dell'allegato II.2

- L'allegato offre la possibilità di scelta tra **tre metodi (A,B,C)** che devono essere **indicati nella procedura indittiva** o scelti **tramite sorteggio in sede di gara**

All.II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

Metodo A

- Uguale a quello indicato nei commi 2 2 bis e 2 ter dell'art. 97 come modificato dal sblocca cantieri
- Mantenuto per evitare lo shock normativo
- Ritenuto valido perché introduce una componente randomica (casuale) che evita di predeterminare la soglia
- Questioni interpretative insorte :
 - l'offerta **pari soglia deve essere esclusa ? si** per la giurisprudenza (cfr, Cons. Stato 5780 del 2024 che aveva reputato l'indicazione contenuta nel punto 3 della originaria formulazione del metodo una "svista" in senso conforme TAR Torino 514 del 2024 tesi avvalorata anche dalla risposta al quesito n. 2250 del 24 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti sia dalla delibera ANAC n. 536 del 21 novembre 2023) **Questione risolta dal correttivo che ha "corretto"**

All.II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

Metodi B e C

Metodo B

- L'operazione di calcolo per raggiungere la soglia è simile a quella prevista nel metodo A) ma non si esclude l'offerta che sia pari alla soglia
- La gara si aggiudica non al prezzo offerto dalla vincitrice **ma al secondo prezzo più basso**

Metodo C

- Si basa sullo “**sconto di riferimento**” ossia su uno sconto ritenuto accettabile dall'amministrazione quale praticato in gare associate a condizioni non patologiche
- Lo sconto di riferimento è posto a base di gara come indicazione per gli operatori economici
- La soglia viene determinata dopo la presentazione delle offerte applicando allo sconto di riferimento una componente randomica casuale determinata in base ad un algoritmo.

LA STABILITÀ DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

secondo l'art. 108 comma 12 del codice:

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, **non è rilevante** ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per **l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte**, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

la soglia di anomalia, una volta determinata, non può essere modificata dopo l'aggiudicazione anche nel caso in cui si verificano eventi - quali una pronuncia giurisdizionale - che, in base alle regole ordinarie, avrebbero dovuto comportare una regressione procedimentale. L'**obiettivo** della norma è quello di **garantire la stabilità della graduatoria e la celerità della selezione**, di **evitare impugnative strumentali**

La stabilità della soglia: finalità e questioni interpretative

- il **Limite temporale** è unico ed è il provvedimento di aggiudicazione sicchè prima è possibile il ricalcolo
- il **suddetto principio opera anche nelle gare con “inversione procedimentale”** consentendo quindi il ricalcolo della soglia sino all’aggiudicazione laddove all’esito della seconda fase alcuni operatori economici dovessero risultare esclusi per assenza dei requisiti
- **sollevata la questione di legittimità costituzionale di tale meccanismo nelle gare con inversione procedimentale** dal TAR Campania per violazione principi buon andamento, imparzialità, libertà impresa e segretezza delle offerte (poichè *<<consente ai concorrenti, essendo conosciute le proposte economiche di tutti i concorrenti di incidere - con la scelta di regolarizzare o meno la propria offerta - sulla nuova soglia di anomalia>> con l’effetto che «l’operato dell’amministrazione potrebbe dipendere dalla volontà o dal comportamento di un privato »*).
- **La Corte Costituzionale con sentenza 77 del 30 maggio 2025** ha ritenuto **infondata la questione**: *“qualora nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia... la stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione, non avrebbero potuto partecipare alla selezione e, quindi, non sarebbero stati in grado di esprimere un’offerta valida”*.

LA VERIFICA “FACOLTATIVA”

54 co. 1 ultimo periodo:

“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”

Discrezionalità tecnica – limiti al sindacato giurisdizionale (solo per manifesta illogicità e irragionevolezza o decisivo errore di fatto)

- **Problematica** : solo per il sottosoglia ? si per Bando tipo ANAC n. 1/2023 appr. da ANAC con delibera 309 del 27 giugno 2023 e giurisprudenza
- ipotesi di verifica facoltativa per legge: verifica “equità sconto” nelle gare di progettazione (art. 41 comma 15 ter) da cui si trae la conferma indiretta della operatività dell’istituto anche le gare sopra soglia (essendo 140 mila euro la soglia per gli appalti delle amm centrali)

LA PROCEDURA ORDINARIA

ART. 110

la procedura ordinaria: cenni introduttivi

- deriva dall' art. 69 direttiva 2014 e regola la **PROCEDURA ORDINARIA PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ IN CONTRADDITTORIO** con l'O.E. (identificando le modalità, le spiegazioni ammesse e non ammesse, i casi in cui le amministrazioni devono, al termine del procedimento di verifica, escludere le offerte) - regima la discrezionalità della PA
- si applica a **tutte le procedure di appalto** sia soprasoglia che sottosoglia salvo deroghe ex art. 54 ed anche alla verifica della “equivalenze delle tutele del CCNL differente” (art. 11) ed alla sostenibilità degli “impegni assunti dall'operatore economico” con la propria offerta (art. 102)
- sostituisce i commi da 4 a 7 dell'art. 97 del d.lgs.50 del 2016 riproducendone i contenuti salvo le **NOVITA' INTRODOTTE CON IL PRIMO COMMA DELL'ART. 110**

art. 110 co 1 – **individuazione offerte sospette**

*Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, **che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 (costi mano d'opera e oneri aziendali sicurezza), appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.***

la verifica viene condotta sulla migliore offerta se appare anormalmente bassa in base ad elementi specifici indicati nel bando o nell'avviso

Novità rilevante: omessa indicazione ex ante delle soglie di anomalia

nel codice 2023 non vengono individuati i criteri (gli ELEMENTI SPECIFICI) per identificare le offerte sospette ma questo compito viene rimesso al BANDO o ALL'AVVISO . Nella «Relazione» al codice si GIUSTIFICA QUESTA OMISSIONE: Per indurre una maggiore responsabilizzazione nella stazione appaltante (in applicazione principi fiducia, risultato, affidamento) PER La maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti CHE DOVREBBE garantire la loro preparazione nella predisposizione degli atti di gara PER LA piena coerenza con il divieto di *gold plating* poiché la norma replica esattamente nell'art. 69 della direttiva del 2014

- Emerse difficoltà nella individuazione di questi elementi per l'assenza di indicazioni operative di dettaglio. LA RELAZIONE AL CODICE suggerisce anche all'uso dei metodi preesistenti e nella prassi è in uso il **previgente metodo dei 4/5** metodo che la delibera di precontenzioso Anac n. 450, approvata dal Consiglio dell'Autorità il 9 ottobre 2024 ha ritenuto *ammissibile e compatibile* con il nuovo Codice Appalt.
- Laddove si voglia valorizzare la nuova previsione normativa il co. 1 di considerare «IL COSTO DELLA MANO D'OPERA E GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA» esposti ex art. 108.co9 dalla operatore economico nell'offerta a “pena d'esclusione” (elementi centrali dell'offerta perchè posti a presidio di diritti a tutela rafforzata giacchè deriva direttamente dalla costituzione art. 36, 32 e 35) . **Indicazione insufficiente per mancanza di parametri oggettivi di riferimento** la cui fuoriscita comporta l'obbligo di verifica. Tuttavia con riferimento ai costi della mano d'opera un parametro potrebbe essere ricercato nei costi della mano opera esposti , in via speculare ex art. 41,co 14, dalla PA nei documenti di gara quale desunti dalle tabelle ministeriali dei costi medi del lavori sulla base dei valori definiti del CCNL. Sicchè l'offerta che fuoriesce da tali parametri dovrebbe considerarsi “anomala” ed indagata.

Problema aperto causato da 41 co14 codice : l'Offerta con costo della mano d'opera ribassato è anomala o va esclusa ?

- Tuttavia l'art. 41 co 14 ha previsto che **“i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”** l'interpretazione letterale comporta un divieto di ribasso dei CM e conseguente esclusione dell'offerta che espone con costi MO ribassati.
- Ma sulla base di una interpretazione sistematica dell'art. 41 co 14 ulteriore periodo secondo cui **“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione azienda”**; dell'art 108 co 9 secondo cui **“nell'offerta economica l'operatore economico indica, a pena d'esclusione, i costi della mano d'opera ... ed invocando i principi di “libertà di impresa e concorrenza” è stato ammesso il ribasso costo della mano d'opera (salvo contrasto sulle modalità operative su come operare detto ribasso)** . Con l'effetto che **“sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia”** . In sede di anomalia che **“l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali”**. (cfr. cons. stato, sez. v, sent. nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024; anche dal Servizio di consulenza del MIT nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023, delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528 orientamento poi consolidato T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120 che ha ritenuto che tale interpretazione consente un *adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera* – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile.. dalla legge delega (l. n. 78 del 2022) – *con la libertà di iniziativa economica e d'impresa*. Il ribasso non può però comportare la lesione dei livelli retributivi salariali minimi inderogabili ex art. 110 co. 4 (diversi dai costi medi espressi dalle tabelle ministeriali)

sequenze e tempi del procedimento di verifica

art. 110 co 2: *“In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. co. 5 ricevute le spiegazioni “la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi e dei costi proposti”*

Procedura **mono fase (semplificazione)** che è rimessa al RUP con l’ausilio della commissione giudicatrice o commissione di esperti (cfr. art. 17 e all. 1.2)

- Riprodotto art. 97 comma 5 d.lgs. 2016 salvo il diverso termine massimo assegnato per i giustificativi (nel d.lgs. 50/2016 «non inferiore» a 15 giorni)
- **Problematiche** : Il termine per la presentazione dei giustificativi sarà ancora ordinatorio ? Sarà ancora legittima la richiesta di ulteriori giustificativi ? (Problematica sorta alla luce dell’art. 17.3 e dell’allegato 1.3 del codice sui **termini invalicabili delle procedure di gara e del procedimento di verifica** di anomalia (max un mese) la cui violazione è sanzionata con la formazione del «silenzio inadempimento» e la responsabilità per «violazione del dovere di buona fede») : **alla luce del principio di risultato** (*“le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile qualità prezzo”*) **della previsione di termini massimi e della autoresponsabilità è legittimità l’esclusione disposta per mancato riscontro alla richiesta di giustifiche nel termine assegnato, qualora lo stesso sia congruo e di poco inferiore al termine massimo quindici giorni** (cons. stato sez. V, 13.8.2024 n. 1174) **è obbligatoria la richiesta di giustificativi laddove necessari alla completezza istruttoria** (TAR Napoli 10.6.2024, n. 3633)

Art. 110 co 3 - le «spiegazioni» ammesse

Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

- Riprodotto art. 97 comma 4 d.lgs. 50 del 2016 E' stato eliminato «in particolare» che precedeva l'analogo elenco di spiegazioni contenuto nel codice del 50 del 2016. Macro tipologie che assorbono tutte quelle ammissibili.
- Sono evidenti i tratti tecnici delle giustificazioni e della relativa valutazione

Gli «oggetti» delle spiegazioni

- Secondo la giurisprudenza:
 - ✓ le spiegazioni devono riguardare **tutti i costi offerti**
 - ✓ le spiegazioni **non possono modificare l'offerta** (ad esempio l'offerta tecnica per far quadrare i conti laddove **insostenibile**)
 - ✓ **possono** invece **essere modificati i giustificativi**
 - ✓ **occorre tener conto delle sopravvenienze in grado di refluire sull'affidamento del contratto** in particolare **occorre tener conto delle variazioni retributive ascivibili al CCNL sopraggiunto alle offerte** e diverso da quello tenuto in considerazione dell'amministrazione ai fini del calcolo del costo della mano d'opera dal momento che l'amministrazione deve tener conto anche dei costi prevedibili al momento della verifica che con ragionevole certezza si presenteranno in corso di esecuzione e dal momento che il periodico rinnovo dei contratti collettivi è una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe tener conto (da ultimo TAR Campania sez. I 23.6.2025, n. 4698 Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9042; sez. VII, 26 giugno 2024 n. 5659; sez. V, 15 gennaio 2024 n. 453; 7 luglio 2023 n. 6652; sez. III, 3 maggio 2022 n. 3460 TAR Campania Napoli, 2.10.2024, n. 5171)

art. 110 co 4 - le giustificazioni **non** ammesse

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a **trattamenti salariali minimi inderogabili** stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione ai **costi della sicurezza di cui alla normativa vigente**.

riscritta con piccolo aggiustamenti una norma già presente nel vecchio codice co. 6 art. 97 (e nel De Lise). :

- **I trattamenti salariali minimi sono cosa diversa dalle tabelle ministeriali** che espongono costi medi e costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell'offerta. Perciò l'eventuale scostamento da tali costi medi non legittima un giudizio di anomalia occorrendo che la discordanza sia considerevole palesemente ingiustificata e comporti una riduzione in pejus dei valori minimi salariali, alla luce di una valutazione globale e sintetica
- **la dizione “costi della sicurezza” è dizione introdotta dal correttivo** Prima la norma faceva riferimento agli **“oneri della sicurezza”**. I **“costi”** sono quelli stabiliti dalla stazione appaltante nel PSC e non possono essere ribassati. Sono cosa diversa dagli **oneri della sicurezza sono quelli aziendali** (per i DPI - dispositivi di protezione individuale, formazione, medico ecc.) che dipendono invece dalla organizzazione aziendale ma devono essere comunque **congrui rispetto all'entità e caratteristiche** dei lavori dei servizi e delle forniture

Art. 110 co 5 e 6 - esito procedura verifica

La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) *non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*

b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 (sul subappalto);*

c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*

d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.*

6. *Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.*

Gli esiti negativi della verifica

- L'offerta è esclusa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti **oppure** se non rispetta i livelli minimi salariali retributivi, gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro, le norme in materia di subappalto, ovvero gli oneri aziendali della sicurezza non sono congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori
- l'offerta che riceve «**aiuti di stato**» viene esclusa solo se l'aiuto non è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del trattato del funzionamento della unione europea ossia se **non** si tratti di aiuti destinati a ovviare i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali o destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, o di **taluni** regioni economiche

Principi giurisprudenziali sul giudizio di anomalia

I commi 5 e 6 confermano le precedenti disposizioni (art. 97 co 5 e 7 d.lg.50/2016) per cui possono richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali anche oggi riproposti secondo cui:

- il giudizio di anomalia è un giudizio di sintesi e globale e non è una caccia all'errore
- ammesse compensazioni tra sovrastime e sottostime di singole voci di costo. L'utile può compensare voci sottostimate
- un utile modesto è ammesso (purché non a pari zero) perché l'impresa può avere interesse alla prosecuzione dell'attività lavorativa, a migliorare il curriculum, alla qualificazione ed alla pubblicità
- la valutazione favorevole non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'offerente purché congrue ed adeguate; e' richiesta una motivazione più approfondita ove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni dell'impresa.

Il sindacato giurisdizionale

- siamo di fronte a valutazioni tecnico discrezionali sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o errore di fatto manifesto o carenza istruttoria
- Sindacato estrinseco o intrinseco ? Forte o debole ?
- Il giudice esercita un sindacato di tipo debole per cui può ripercorrere il ragionamento seguito per verificarne la ragionevolezza o coerenza e la correttezza dell'istruttoria ma impossibilità del giudice di sostituire le sue valutazioni a quelle dell'amministrazione nemmeno con un CTU
- limiti al sindacato del GA sulla discrezionalità che potrebbe non garantire una tutela effettiva